

Del contumace allontanatosi dalla residenza senza nulla disporre -  
Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10183  
del 09/05/2014

Ai sensi dell'art. 44 cod. civ. la residenza originaria si considera  
immutata sino alla regolare denuncia del trasferimento, sicché non può  
essere rimesso in termini ex art. 294 cod. proc. civ. il contumace che  
lamenti di non aver avuto notizia dell'atto di citazione,  
notificatogli presso la residenza originaria, essendosene allontanato  
senza dare disposizioni per essere prontamente informato di quanto a  
lui indirizzato.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10183 del 09/05/2014